

R: Patent Box - Mancato raccordo quadro RF e modello ISA

POLELLA ENRICO <enrico.polella@agenziaentrate.it>

gio 30/01/2020 16:46

A: Pasquale Saggese <saggese@fncommercialisti.it>

Cc: MADIA ALESSANDRO <alessandro.madia@agenziaentrate.it>

Gentile dott. Saggese,
in merito al quesito posto le rappresentiamo quanto segue.

In generale

Nelle istruzioni alla compilazione del quadro F degli elementi contabili del modello ISA è riportato che nel rigo F26, deve essere indicato *“il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta. L'importo deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nei rigi dei quadri RF e RG del modello REDDITI”*.

Inoltre occorre premettere che nella compilazione dei rigi del quadro F del modello ISA, può accadere che alcuni elementi di reddito possono non essere indicati nella stessa maniera di quel che avviene con la compilazione dei quadri RF e RG del modello REDDITI ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Tutto ciò premesso, ne consegue che, poiché l'importo del reddito indicato nel modello ISA deve coincidere con quanto indicato nel modello REDDITI, il valore indicato nel rigo F26 del modello ISA non sempre potrà essere la somma algebrica dei precedenti rigi del quadro F (da F01 a F25).

In altre parole, l'importo del reddito indicato nel rigo F26 deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nei rigi dei quadri RF e RG del modello REDDITI a prescindere da cosa è stato indicato nei rigi che precedono lo stesso rigo F26: il controllo in sede di trasmissione della dichiarazione procede al riscontro della mera uguaglianza di detti importi.

Prendendo ad esempio il modello REDDITI SP del p.i. 2018 l'importo da indicare nel rigo F26 del modello ISA è quello dichiarato in RG28 campo 2.

Con specifico riferimento alla patent box

Nelle istruzioni alla compilazione del quadro F degli elementi contabili del modello ISA è riportato che *“Inoltre, i soggetti che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Patent box) devono indicare in maniera indistinta all'interno del quadro F la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell'art. 1 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito.”*

Tale indicazione è correlata al fatto che ai fini della stima la circostanza che una parte di reddito sia o meno soggetta a tassazione non è rilevante.

D'altronde questo approccio è coerente con le altre tipologie di agevolazioni.

Ad esempio per *“Per i soggetti che presentano il modello AG90U, la deduzione degli importi riferiti ad agevolazioni specifiche del settore della pesca, quali ad esempio il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, il 64 per cento (pari al 80 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, ecc., non deve essere inserita in nessun rigo del presente quadro F.”*

Speriamo di aver fornito supporto adeguato

Cordiali saluti

Enrico Polella

Agenzia delle entrate - Divisione contribuenti

Settore coordinamento e programmazione

Capo ufficio gestione indicatori sintetici di affidabilità